ALTROCONSUMO

Membro di Euroconsumers
Membro del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti
Membro BEUC, Bureau Européen des Unions de Consommateurs
Membro di Consumers International

Audizione su Atto del Governo n. 318

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1711 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 13 GIUGNO 2024 CHE MODIFICA LE DIRETTIVE (UE) 2018/2001 E (UE) 2019/944 PER QUANTO RIGUARDA IL MIGLIORAMENTO DELL'ASSETTO DEL MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA DELL'UNIONE

5 novembre 2025

Ringraziando per l'opportunità offerta dall'audizione odierna, inviamo le osservazioni di Altroconsumo in merito al recepimento della Riforma comunitaria del mercato elettrico (**Electricity Market Design Reform)** adottata nel luglio 2024, e in particolare della direttiva 2024/1711/UE.

È importante ricordare che sta alla sensibilità e all'intelligenza del legislatore nazionale trasporre i dettami della direttiva con un linguaggio concorde al lessico in uso nella regolazione nazionale vigente per evitare di creare confusione e incertezza tra gli attori del mercato, in primis i consumatori.

In particolare, la Direttiva (UE) 2024/1711 introduce il diritto dei clienti finali di concludere, su richiesta, un "**contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso"** della durata di almeno un anno.

La formulazione usata dalla direttiva, e riproposta tal quale in tutto il testo in esame, deve invece essere "tradotta" e adattata al contesto italiano.

Nel quadro regolatorio impostato da ARERA, il **contratto di fornitura di energia elettrica** rappresenta l'accordo tra le parti ed **è** in genere **a tempo indeterminato**, valido sino al recesso di una delle due parti. Questa caratteristica è specificata nella parte che definisce i termini e le condizioni generali del contratto stesso.

Le **condizioni economiche** sono invece una parte del contratto, che regola uno specifico ambito e sono per loro natura a tempo determinato, e rinnovabili secondo le disposizioni di normativa primaria e secondaria recentemente aggiornate, ma non lo qualificano come "determinato".

Mantenendo tale distinzione, la continuità della fornitura è sempre garantita, a maggior tutela e protezione del cliente finale.

Suggeriamo, quindi, di modificare in tutto il testo in esame la locuzione "contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso", ogni qual volta ricorra, con la seguente: "*contratto di fornitura di energia elettrica **con condizioni economiche** a tempo determinato e a prezzo*

Altroconsumo
Associazione Indipendente di Consumatori
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10 – 20126 Milano
Tel +39 02 69 615 00 - Fax +39 02 66 8902 88
www.altroconsumo.it
C.F. 97010850150

fisso", oppure con "offerte di energia a prezzo fisso e tempo determinato" e di operare analogo adeguamento anche a tutto il D.lgs. 210/2021 laddove ricorra la medesima espressione.

Nel prosieguo, alcune note più specifiche sul testo in esame.

Art. 1. Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210

Questo articolo contiene le modifiche e le integrazioni alle definizioni già presenti nell'art.3 del D.lgs. 210/2021. Alla lettera c) si chiede di inserire un comma 15-bis che contiene la definizione di "contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso". Per le motivazioni espresse sopra, chiediamo di modificarla come indicato di seguito:

> «15-*bis*. Il contratto di fornitura di energia elettrica **con condizioni economiche** a tempo determinato e a prezzo fisso è un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che garantisce condizioni contrattuali invariate, compreso il prezzo, per l'intera durata del contratto ma può includere, per un prezzo fisso, un elemento flessibile, comprese variazioni di prezzo tra ore di punta e ore non di punta, e in cui le variazioni nella bolletta che ne risulta possono essere riconducibili soltanto agli elementi che non sono determinati dai fornitori.

Art.2. modifica articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n., 210

Al punto 1, lettera C si indica di aggiungere al comma 3 del D.lgs. 210/2021 una serie di commi da h-bis a h-quater.

- Nel comma *h-ter),* suggeriamo di includere anche i prezzi variabili, oltre a quelli fissi o dinamici. Non si capisce, infatti, per quale motivo i prezzi variabili dovrebbero essere esenti dal fornire indicazioni sulle singole componenti di prezzo:

  > *h-ter) il prezzo totale e, per i contratti **con condizioni economiche** a prezzo fisso a tempo determinato nonché per quelli **a prezzo variabile e a prezzo** dinamico, le singole componenti del prezzo;*

- Al comma h-*quater*) si allude a ipotetici rischi collegati alla sottoscrizione di offerte a prezzo fisso, nonché alla "eventuale" necessità di dover installare un contatore di energia adeguato a tali offerte.

Stupisce la totale assenza di richieste analoghe per le offerte a prezzo dinamico, molto più pericolose per l'incognita del prezzo che si andrà a pagare realmente e il totale che ci si ritroverà in bolletta come clienti domestici, poiché con i prezzi dinamici tutta la volatilità dei prezzi all'ingrosso viene scaricata sulle spalle del consumatore finale. L'avviso sulla necessità di possedere un contatore adeguato è molto più pertinente per questo tipo di offerte che per quelle a prezzo fisso che, se monorarie possono essere gestite anche con un contatore meccanico (non smart) e autolettura mensile. Chiediamo, quindi, di adottare la seguente modifica:

> *h-quater) informazioni riguardanti i pagamenti una tantum, le promozioni, i servizi aggiuntivi e gli sconti, se previsti dall'offerta, ivi compresi, **per le offerte a prezzo dinamico** le opportunità, i costi e rischi derivanti dalla stipula di contratti di questo tipo, nonché la eventuale necessità di installare un contatore di energia elettrica adeguato. **Analoghe disposizioni valgono anche** per **le** offerte relativa a contratti **con condizioni economiche** a tempo determinato e a prezzo fisso.*

È doveroso far notare che le offerte a prezzo fisso sono meno rischiose delle offerte a prezzo dinamico e che sono queste ultime a necessitare imprescindibilmente un contatore di energia elettrica adeguato. Si insiste, invece, in maniera intimidatoria, a stigmatizzare le offerte a prezzo fisso, come fossero le più pericolose del mercato, quando sono le uniche a dare una certezza del prezzo che si sta pagando. Con le offerte a prezzo variabile e ancora di più con quelle a prezzo dinamico, la volatilità dei prezzi energetici viene scaricata tutta sulle

spalle del consumatore finale domestico con tutti i rischi che questo comporta. Come AC abbiamo sempre detto che i prezzi dinamici non sono adatti a tutti i consumatori, che necessitano di una comprensione approfondita e di strumenti adeguati non alla portata di tutti. I prezzi fissi, anche per fasce, sono quelli meglio compresi e gestibili da qualsiasi consumatore.

ART. 3 Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210

Al punto 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

> c) il comma 5 è modificato come segue: "Il fornitore può imporre ai propri clienti, singoli o aggregati, il pagamento di una somma di denaro in caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura **con condizioni economiche** a tempo determinato **e a prezzo fisso**... (omissis invariato).

Art. 4 Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210

Il punto 1.b) aggiunge dopo il comma 1 dell'art.13 un ulteriore comma che impone ai fornitori con più di 200.000 clienti finali di predisporre e attuare *"strategie di copertura finalizzate a limitare il rischio di insostenibilità economica dei contratti sottoscritti con i clienti finali a causa della volatilità dei prezzi di approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica, secondo principi di diligenza individuati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente";*

A nostro avviso, le strategie di copertura idonee a limitare il rischio di sostenibilità economica dei contratti dovrebbero essere messe in atto da tutti i fornitori che operano sul mercato, indipendentemente dalla numerosità dei clienti serviti. Tutto ciò a beneficio di tutto il mercato e in particolare a beneficio dei clienti domestici, che rimangono comunque la parte che necessita di tutela.

Milano, 5 novembre 2025

Per informazioni:

Marialuisa Villa
International Relations Officer
Public Affairs & Media Relations
Viale Piero e Alberto Pirelli 10, 20126 Milano
Tel +390266890208
altroconsumo.it